



COMUNE DI BORGETTO
(Città Metropolitana di Palermo)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con i Poteri del Consiglio Comunale

Deliberazione n. 3 del 06/03/2018.	OGGETTO: Dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Borgetto ai sensi degli artt. 244 e 246 del TUEL. I.E.
-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'Anno **duemiladiciotto** il giorno **sei** del mese di **Marzo** alle ore **19,00** e seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto l'affidamento alla predetta commissione della gestione dell'Ente, per la durata di 18 mesi, ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. n. 267/2000.

Sono presenti i Signori:

		Presenti	Assenti
D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia	Vice Prefetto	x	
D.ssa Mancuso Rosaria	Vice Prefetto	x	
D.ssa Fascianella Silvana	Funzionario Economico Finanziario	x	

Partecipa alla riunione la D.ssa Caterina Pirrone in qualità di Segretario Comunale titolare della sede di Segreteria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

con i poteri del Consiglio Comunale

Il responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l. r. 30/4/1991 n° 10, propone l'adozione della presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: "**Dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Borgetto ai sensi degli artt. 244 e 246 del TUEL**".

Premesso che:

il Comune di Borgetto con delibera del Commissario Straordinario, in sostituzione del Consiglio Comunale, n. 1 del 21.6.2016 ha deliberato il ricorso al riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis del T.U.E.L.;

con delibera n. 14 del 14.10.2016, è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale decennale, ex art. 243-bis del T.U.E.L.;

con delibera del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 21 del 28.11.2016, è stato approvato il rendiconto es. finanziario 2015;

con delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 28 del 22.11.2017, si è proceduto alla parziale modifica della delibera di cui al punto precedente;

con delibera del Commissario Straordinario, in sostituzione del Consiglio Comunale, n. 31 del 29.12.2016, è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018;

con delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 1 del 02.02.2018, si è proceduto all'approvazione del rendiconto es. finanziario 2016;

Preso atto che dall'analisi delle risultanze del rendiconto es. finanziario 2015, come modificato dalla Commissione Straordinaria con delibera n. 28 del 22.11.2017, nonché del rendiconto es. finanziario 2016, si è avuto modo di rilevare, tra l'altro:

la presenza di un rilevante disavanzo di amm.ne, pari ad € - 4.499.398,33 al 31.12.2015 ed a € - 7.155.761,04 al 31.12.2016;

la presenza di debiti fuori bilancio aventi le caratteristiche di cui all'art. 194, c. 1, lett. a) ed e) del TUEL, per un importo complessivo di € 3.971.441,43, comprensivi di interessi legali al 31.12.2017, oltre spese successive a sentenze e ulteriori interessi maturati e da maturare;

l'esistenza di passività potenziali derivanti da procedure espropriative, quantificate dal Responsabile dell'Area Tecnica in € 386.686,50, non sfociate allo stato in un contenzioso;

l'esistenza di un contenzioso con l'ATO PA 1 in liquidazione in ordine al decreto ingiuntivo n.732/2014, oggetto di appello, dell'importo di € 2.610.000,00, oltre interessi e spese, dal quale vanno comunque detratti € 839.169,13 già liquidati e pagati alla società d'ambito, fermo restando che lo stesso trova evidenza nel fondo rischi;

la mancata apposizione dei vincoli sul risultato di amministrazione al 31.12.2015, tra i quali il fondo crediti di dubbia esigibilità, per un importo di € 3.755.653,18 e il fondo rischi contenzioso per l'importo di euro 980.415,44;

il ricorso a due anticipazioni di liquidità della Cassa DD. PP., ex d. l. n. 35/2013 e d. l. n. 78/2015, per un importo complessivo di € 2.321.935,86 tra gli anni 2014 e 2015, per far fronte a debiti commerciali certi liquidi ed esigibili nei confronti di fornitori;

il mancato inserimento tra i vincoli sul risultato di amministrazione, della prima anticipazione di liquidità ottenuta dall'Ente ex D.L. n. 35/2013, per un importo di € 2.006.850,79;

l'improprio utilizzo della medesima anticipazione di liquidità per far fronte al rimborso della quota capitale alla Cassa DD. PP., in violazione dei principi da ultimo affermati dalla Corte dei Conti con deliberazione della Sezione Autonomie n. 33/2015;

la bassa percentuale della riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente, di dubbia e difficile esazione ed oggetto di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, allegato al rendiconto 2015, dal quale si rileva una percentuale media di riscossione del 15,61%;

la carente attività di riscossione coattiva dei tributi locali, con particolare riferimento alla Tarsu e alla Tari;

la parziale cognizione dei debiti esistenti, confermata a tutt'oggi dal fatto che l'elenco degli stessi, la cui sorte capitale è già maturata al 31.12.2016, è in continua evoluzione;

• la presenza di residui attivi, al 31.12.2015, di dubbia e difficile esazione (per i quali è previsto

l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità) per complessivi € 5.355.593,77;

- la presenza di anticipazione di tesoreria non rimborsata al 31.12.2015 di € 751.999,73;

Preso atto che l'Ente è stato oggetto di rilievi da parte della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti riguardanti, tra l'altro, il rendiconto 2015 ed il bilancio 2016/2018;

Preso atto, da ultimo, della deliberazione della Corte dei Conti n. 184/2017 con la quale il predetto Organo di controllo ha evidenziato criticità sui predetti documenti contabili, nonché la non veridicità del rendiconto 2015, a causa, tra l'altro:

- del superamento di n. 4 parametri di deficit strutturale in luogo di uno solo dichiarato dall'Ente quale sforato;

- dell'errata determinazione del risultato di amministrazione al 31.12.2015, stante la mancata apposizione dei vincoli sul risultato di amministrazione a chiusura esercizio, come tra l'altro rilevato con la deliberazione della Commissione Straordinaria n.28 del 22.11.2017 che ha modificato la deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 28.11.2016;

- dell'utilizzo, nel bilancio di previsione 2016, di un avanzo di amministrazione al 31.12.2015 non effettivamente maturato, per finanziare il fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui si è dato atto nella richiamata delibera n.28 del 22.11.2017 della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale;

Preso altresì atto che analoghi rilievi in ordine ai rendiconti approvati, sono stati sollevati dalla Corte dei Conti relativamente:

- al rendiconto 2014, in relazione al quale l'Organo di controllo, con deliberazione n. 306/2016, ha tra l'altro evidenziato profili di forte criticità relativamente al superamento di quattro parametri di deficit strutturale, alla mancata apposizione dei vincoli e/o accantonamenti sul risultato di amministrazione a titolo di fondo rischi, all'elevato livello di residui attivi non riscossi, anche con anzianità superiore ad anni cinque, all'imputazione ai servizi c/terzi di spese non pertinenti, con inevitabili risvolti in termini di rispetto o meno del patto di stabilità, alla presenza di rilevanti importi impegnati a titolo di oneri straordinari della gestione corrente;

- al rendiconto 2013, in relazione al quale l'Organo di controllo, con deliberazione n. 7/2016, ha tra l'altro evidenziato profili di forte criticità relativamente al superamento di cinque parametri di deficit strutturale, elevato livello dell'anticipazione di tesoreria non rimborsata al 31.12, squilibrio tra entrate e spese a carattere non ripetitivo, bassa capacità di riscossione dei proventi da recupero evasione tributaria, squilibrio nella gestione dei residui, irregolare utilizzo capitoli servizi c/terzi;

- al rendiconto 2012 in relazione al quale la Corte dei Conti, con deliberazione n. 89/2015, ha tra l'altro evidenziato profili di criticità relativamente, tra l'altro, al mancato rispetto del patto di stabilità, al superamento di quattro parametri di deficit strutturale, all'elevato numero di debiti fuori bilancio riconosciuti, nell'importo di € 839.690,03, all'irregolare utilizzo dei servizi c/terzi, alla mancata riduzione del fondo della contrattazione decentrata a fronte della riduzione del personale in servizio;

Preso altresì atto che la Corte dei Conti, a conclusione dell'istruttoria relativa al rendiconto 2015 ed al bilancio di previsione 2016/2018, ha inviato la deliberazione n. 184/2017 al Ministero dell'Interno – Commissione per la finanza locale, sia ai fini dell'istruttoria di competenza del predetto Ministero ex art. 243-quater, co.1, del TUEL che al fine di verificare il rispetto dei termini di cui all'art. 243-bis, co. 5, del TUEL;

Considerato che dalle richiamate deliberazioni della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Regione Siciliana, si è avuto modo di rilevare come l'Ente non abbia proceduto ad attivare idonee misure correttive finalizzate a rimuovere o attenuare gli effetti gravemente distorsivi sulla finanza pubblica comunale derivanti dalla gestione contabile;

Preso atto che in ragione di ciò è derivato il progressivo peggioramento della situazione finanziaria dell'ente, i cui elementi sintomatici sono dati dalla certificazione di **ente strutturalmente deficitario** relativa al rendiconto 2016, dal bassissimo tasso di riscossione associato ad un perdurante ricorso all'anticipazione di tesoreria, dall'elevatissimo importo di debiti fuori bilancio aventi i requisiti di cui all'art. 194, c. 1, lett. a) ed e) del TUEL e dall'elevato disavanzo di amministrazione ordinario;

Considerato che la situazione finanziaria rappresentata si è ulteriormente aggravata per il susseguirsi di procedure esecutive che, ancorché formalmente opposte dall'Ente, si sono concluse con provvedimenti di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione prescindendo dalla previsione normativa di cui all'art. 243-bis, co. 5, del T.U.E.L, in base alla quale dal momento dell'approvazione della deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale e fino

alla data di approvazione o diniego del piano, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente sono sospese;

Preso altresì atto che il riaccertamento straordinario dei residui, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 22.10.2015, ha fatto emergere la presenza di un disavanzo di amministrazione di € 2.971.800,60, ripianabile in anni trenta secondo i dettami di cui al DM del 02.04.2015, a quote costanti per € 99.060,02 annui, disavanzo annuo che però non è stato oggetto di recupero né nell'esercizio finanziario 2015 né nell'esercizio 2016;

Considerato che le citate rilevate criticità sul consuntivo 2015 hanno reso necessario rielaborare e approfondire il quadro riassuntivo della gestione finanziaria allegato alla delibera del Commissario Straordinario n. 21/2016 di approvazione del rendiconto es. finanziario 2015 il cui esame ha evidenziato che non erano stati apposti, al risultato di amm.ne al 31.12.2015, i vincoli previsti dai nuovi principi contabili ex d. lgs. n. 118/2011, tanto che il rendiconto approvato dava evidenza di un avanzo di amm.ne di € 2.492.524,27, in luogo del disavanzo di amministrazione effettivamente accertato di € -4.499.398,33, dato peggiorativo rispetto a quello conseguito in fase di riaccertamento straordinario dei residui (quest' ultimo ripianabile in anni trenta) per un importo di € 1.527.597,75;

Considerato, altresì, che la successiva attività relativa al riaccertamento ordinario dei residui 2016, ha dato modo di evidenziare la presenza di residui attivi non aventi i requisiti per il loro mantenimento in bilancio secondo i principi contabili di cui al d. lgs. n. 118/2011, per un importo complessivo di € 1.258.534,92 e che pertanto sono stati eliminati dal conto di bilancio;

Preso atto che l'eliminazione di una così rilevante massa di residui attivi, denota un'attività di accertamento delle entrate prima e di riaccertamento ordinario e straordinario dei residui dopo, non conforme ai più elementari principi contabili;

Preso atto che i residui attivi al 31.12.2016, relativi ad entrate tributarie quali l'ici derivante da avvisi di accertamento emessi e notificati, la tarsu/tari, i proventi dell'acquedotto comunale e le sanzioni al codice della strada, sono pari ad € 5.861.289,18, a cui, sottratti i residui riscossi ed aggiunti gli accertamenti della competenza 2017, si perviene ad un dato di € 6.418.638,91 alla data del 31.12.2017 (pre-consuntivo);

Preso altresì atto del basso livello di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente, di dubbia e difficile esazione ed oggetto di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al rendiconto 2016, da cui è emersa una percentuale media di riscossione del 7,30%;

Preso atto della deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio n. 1 del 02.02.2018, di approvazione del rendiconto esercizio finanziario 2016, da cui risulta la presenza di un disavanzo di amministrazione di € 7.155.761,04, registrando un peggioramento rispetto al disavanzo formatosi al 01.01.2015 di € 4.183.960,44 e rispetto a quello del 31.12.2015 di € 2.656.362,71;

Considerato che ai sensi dell'art. 188 del TUEL, *“l'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'art. 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio”*;

Preso atto che il disavanzo di amministrazione formatosi a chiusura dell'esercizio finanziario 2016 di € 7.155.761,04, al netto del disavanzo da riaccertamento straordinario e quindi per l'importo di € 4.183.960,44, deve trovare copertura con le modalità di cui all'art. 188 del T.U.E.L., fermo restando che le quote annue del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario medesimo, non recuperate negli anni 2015 e 2016, per l'importo di euro 198.120,04, devono trovare copertura nella prima annualità del bilancio di previsione 2017/2019;

Rilevato che il piano di riequilibrio approvato dall'Ente non riporta le modalità di copertura del disavanzo di fatto già presente;

Considerato che dal predetto rendiconto dell'esercizio finanziario 2016 si ha altresì modo di rilevare la presenza di cinque parametri di deficitarietà strutturale negativi e tali da far rientrare l'Ente nella condizione di deficitarietà strutturale ex art. 242 del TUEL;

Preso atto che tra le criticità rilevate va segnalata anche l'errata quantificazione delle risorse

destinate alla contrattazione decentrata integrativa per gli anni 2014/2015/2016, già oggetto di modifica con le determinazioni dirigenziali n. 1, 2 e 3 del 23.01.2018;

Preso altresì atto che il piano di riequilibrio già approvato dall'Ente giusta delibera del Commissario Straordinario n. 14 del 14.10.2016, inviato al Ministero dell'Interno in data 31.10.2016 ed ancora in corso di istruttoria, ha rappresentato solo parzialmente la reale situazione finanziaria dell'Ente (parziale indicazione dei debiti fuori bilancio, omessa indicazione del disavanzo ordinario e dell'esito del riaccertamento straordinario dei residui) e che allo stesso non ha fatto seguito l'acquisizione delle risorse necessarie per consentirne la relativa sostenibilità;

Considerato, altresì, che il piano di riequilibrio non presentava, sin dal momento della sua formulazione, ai fini del finanziamento dei debiti fuori bilancio, alcuna previsione di piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori;

Preso atto, come sancito dalla Corte dei Conti – Sez. Autonomie n. 36/2016, che *“la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale rappresenta, nell'ambito dell'attuale problematico panorama della finanza locale, un utile rimedio per scongiurare la più grave situazione di dissesto; tuttavia essa deve essere rigorosamente attuata e sottoposta a scrupolosi controlli sulla regolarità della gestione e sul puntuale procedere del percorso di risanamento, perché potrebbe rivelarsi un dannoso escamotage per evitare il trascinarsi verso una situazione di dissesto da dichiarare ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d. lgs. 149/2011, diluendo in un ampio arco di tempo soluzioni che andrebbero invece immediatamente attuate”*;

Preso atto che le spese di personale rappresentano il 43,35% delle spese correnti, così come desumibile dal rendiconto 2016 approvato;

Preso atto che l'anticipazione di tesoreria non rimborsata al 31.12.2016 è pari ad € 1.198.334,30;

Preso altresì atto dell'ultimo piano di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare dell'Ente, approvato con delibera del Commissario Straordinario, nelle funzioni di Consiglio Comunale, n. 26 del 12.12.2016, dal quale si rileva la presenza di beni immobili oggetto di possibile alienazione, per un importo di € 240.000,00;

Preso atto delle relazioni dei Responsabili di area prot. n. 10798 del 07.09.2016, prot. n. 10169 e prot. n. 10173 entrambe del 20.07.2017, prot. n. 14797 del 12.10.2017, prot. n. 15486 del 19.10.2017, prot. n. 17134 del 15.11.2017, prot. n. 472 del 09.01.2018, prot. n. 640 dell'11.01.2018, prot. n. 656 del 11.01.2018, prot. n. 1325 del 22.01.2018 e prot. n. 1413 del 23.01.2018, in ordine alla sussistenza di debiti fuori bilancio a chiusura dell'esercizio finanziario 2016, prettamente di parte corrente, oggetto di possibile riconoscimento ex art. 194, c.1. lett. a) ed e) del TUEL;

Considerato che in fase di predisposizione di bozza di bilancio di previsione 2017/2019, si è avuto modo di constatare la presenza di un grave squilibrio finanziario, in termini di:

☒ mancato conseguimento del pareggio di bilancio per oltre € 3000.000,00 per ciascuna delle tre annualità;

☒ incapacità dell'Ente di conseguire l'equilibrio economico-finanziario;

☒ impossibilità, di conseguenza, di ripianare il disavanzo di amm.ne ordinario con le modalità di cui all'art. 188 del TUEL nonché i debiti fuori bilancio secondo le indicazioni del piano di riequilibrio;

Considerato che la situazione finanziaria de-quo, discendente dai documenti contabili e dalle relazioni dei Responsabili di area già sopra richiamati, oltre che dalla bozza di bilancio di previsione 2017 già redatto ed agli atti d'ufficio, dimostra l'impossibilità per l'ente, oltre a quanto detto al punto precedente, di far fronte a crediti di terzi certi, liquidi ed esigibili con le modalità di cui all'art. 194 del TUEL;

Considerato che la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale costituisce un *“tertium genus”* che si aggiunge alle fattispecie di cui agli articoli 242 (enti in condizioni strutturalmente deficitarie) e 244 del Tuel (enti in stato di dissesto) e che privilegia l'affidamento agli organi ordinari dell'ente della gestione delle iniziative di risanamento (deliberazione n. 16/SEZAUT/2012/INPR), che devono, tuttavia, essere sottoposte ad un'attenta e costante vigilanza delle Sezioni regionali ai fini della verifica della piena sostenibilità delle misure indicate dal piano e dell'effettivo raggiungimento del risanamento dell'ente; pertanto, il ricorso alla procedura di riequilibrio non può rivelarsi un artificioso *escamotage* con il quale si evita la dichiarazione di dissesto, protraendosi indebitamente una situazione nella quale già sussistono i presupposti richiesti dal legislatore per procedere alla dichiarazione prevista dall'articolo 244 del

Tuel, rilevato che il ricorso alla procedura di dissesto finanziario costituisce una determinazione vincolata (ed ineludibile) in presenza dei presupposti fissati dalla legge (Cons. Stato, sentenza n. 143/2012);

Preso altresì atto che il piano di riequilibrio deve, poi, essere sempre proporzionato alle reali problematiche finanziarie esistenti sia al momento della relativa approvazione che nella fase della relativa esecuzione (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazioni n. 164/PRSP/2014 e n.163/PRSP/2016), nel pieno rispetto dei principi di veridicità, attendibilità e correttezza. Infatti, l'ente, all'atto della predisposizione del piano di riequilibrio, potrebbe aver sottovalutato o non considerato alcuni elementi, come nel caso della successiva emersione di passività attuali o potenziali che, finendo per incidere sulla sostenibilità e veridicità del piano originario, possono comportare un peggioramento della situazione dell'ente;

Preso atto, per come chiarito dalla oramai copiosa giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo, che un piano di riequilibrio finanziario precedentemente approvato può dirsi ancora congruo quando sia accertata concretamente, in termini di competenza e di cassa, l'attuale e persistente adeguatezza dei mezzi e delle risorse originariamente destinati al riequilibrio finanziario dell'ente (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 222/2016/PRSP), quando sia attuata una più incisiva azione di risanamento a garanzia dell'equilibrio strutturale di bilancio (Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 230/2015) o sussista un' effettiva sostenibilità di medio-lungo periodo dello strumento di riequilibrio (Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 82/2016/PRSP). L'obiettivo primario della procedura di riequilibrio finanziario deve, dunque, individuarsi nell'attuazione di un graduale percorso di risanamento dell'ente atto a superare gli squilibri strutturali di bilancio che potevano condurre allo stato di dissesto, così come imposto dall'art. 243-bis, comma 1, del Tuel. Infatti, l'*unicum* della procedura di riequilibrio sta proprio nella ritenuta possibilità di recuperare le condizioni di riequilibrio che si sono precarizzate nello sviluppo dell'attività programmatica dell'ente (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 22/SEZAUT/2013/QMIG). Conseguentemente particolare attenzione deve essere rivolta, durante la fase attuativa del piano, alle eventuali fattispecie di concreto aggravamento del quadro complessivo della finanza dell'ente e che possano compromettere l'essenziale finalità di risanamento evidenziando un *trend* negativo difficilmente reversibile. Ed è proprio al verificarsi di tale stato di aggravamento che il legislatore contempla, nel prevedere tra le ipotesi di fattispecie legali tipiche di dissesto definite dall'art. 243-*quater*, comma 7, del Tuel, il "*grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano*";

Accertato che, in ragione delle superiori argomentazioni, sussistono incontrovertibili elementi che evidenziano una crisi finanziaria strutturale dell'Ente riconducibili, in particolare, a:

- Disavanzo di amministrazione al 31.12.2016 di euro € 7.155.761,04, fermo restando che ai fini del ripiano previsto dall'art. 188 del Tuel lo stesso va considerato al netto del disavanzo da riaccertamento straordinario all'01.01.2015;
- Debiti fuori bilancio per euro € 3.971.441,43, comprensivi di interessi legali al 31.12.2017, oltre spese successive a sentenze e ulteriori interessi maturati e da maturare;
- passività potenziali derivanti da procedure espropriative, quantificate dal Responsabile dell'Area Tecnica in € 386.686,50, non sfociate allo stato in un contenzioso;
- contenzioso con l'ATO PA 1 in liquidazione in ordine al decreto ingiuntivo n. 732/2014, oggetto di appello, dell'importo di € 2.610.000,00, oltre interessi e spese, dal quale vanno comunque detratti € 839.169,13 già liquidati e pagati alla società d'ambito, fermo restando che tale contenzioso trova evidenza nel fondo rischi;
- presenza di anticipazione di tesoreria non rimborsata al 31.12.2016 di € 1.198.334,30 e al 31.12.2017 di € 753.475,52 oltre ad € 491.404,84 di fondi vincolati utilizzati in termini di cassa;
- basso livello di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente, di dubbia e difficile esazione ed oggetto di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, allegato al rendiconto 2016, da cui è emersa una percentuale media di riscossione del 7,30%;

Accertato che lo squilibrio strutturale dell'Ente non può essere superato attraverso le modalità previste dall'art. 188 e dall'art. 243-bis del Tuel per le seguenti motivazioni:

- una leva azionabile sul versante delle entrate è costituita dall'aumento dell'aliquota imu di un ulteriore 1,1 per mille, peraltro misura già attuata, che genera un gettito massimo

- teorico di entrata pari a circa € 200.000,00 annui;
- altra leva è costituita dalla lotta all'evasione tributaria, attività cui si è di recente dato il dovuto impulso ed i cui risultati, stante il breve lasso di tempo trascorso, non permettono stime certe sull'entità del gettito che è possibile recuperare;
 - il ricorso alle modalità di ripiano triennale o al piano di riequilibrio, ancorchè ventennale, in ragione delle grandezze finanziarie accertate e sopra rappresentate, non sarebbero state e non risultano percorribili posto che l'entità finanziaria da ripianare non trova adeguata sostenibilità con le risorse massime acquisibili, stimate appunto in circa € 200.000,00 annue;
 - le politiche di riduzione delle spese non consentono di perseguire risultati apprezzabili stante l'elevato indice di rigidità delle spese correnti, posto che le entrate correnti dell'ente sono destinate prevalentemente alle spese di personale, al pagamento delle rate dei mutui e dei servizi indispensabili;

Dato atto che la grave crisi finanziaria, nei termini sopra esposti, impedisce all'Ente di assicurare le funzioni ed i servizi indispensabili per la collettività amministrata;

Dato atto, inoltre, che le continue azioni esecutive da parte dei creditori determinano ulteriori aggravii di oneri (spese improduttive) a carico del bilancio comunale;

Preso a tal fine atto dell'art. 244 del TUEL in base al quale *“si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'art. 194 fattispecie ivi previste”*;

Preso altresì atto che l'art. 246 del TUEL prevede che *“la deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'art. 244 valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione”*;

Considerato che in presenza dei requisiti e presupposti per il dissesto finanziario, l'omessa ovvero intempestiva dichiarazione del dissesto, oltre a determinare effetti pregiudizievoli per l'Ente, costituisce responsabilità, anche erariale, in capo ai funzionari ed agli amministratori che omettono o ritardano tale adempimento;

Considerato e preso atto che dall'approvazione del rendiconto es. finanziario 2016, si è avuto modo di avere un quadro completo ed attendibile della reale situazione finanziaria dell'Ente, tale da permettere una valutazione nel merito circa le azioni da porre in essere ai fini del riequilibrio finanziario dell'Ente;

Vista altresì la relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2016 prot. n. 1721 del 29.01.2018 in cui, tra l'altro, il Collegio invita l'ente ad attivare ogni utile iniziativa informata al principio della sana gestione finanziaria ed atta a superare le criticità già rilevate dalla Corte dei Conti nella deliberazione n. 184/2017/PRSP del 12.10.2017, oltre che tutte le criticità scaturenti dall'approvazione del predetto rendiconto, con particolare riferimento al disavanzo di amministrazione maturato;

Preso atto della relazione del funzionario sovraordinato in materia finanziaria e del Responsabile dell'Area Finanziaria, prot. n. 3323 del 21.02.2018;

Vista la relazione dell'Organo di Revisione Contabile, espressamente prevista e richiamata dall'art. 246, c. 1, del TUEL, allocata al protocollo comunale al n. 4149 del 06.03.2018, laddove sono esplicitate le motivazioni che hanno comportato ed indotto la grave situazione finanziaria dell'Ente;

Considerato che in presenza dei relativi presupposti, la procedura in atto di riequilibrio finanziario, con i limiti di cui in premessa detto, non impedisce all'Ente di dichiarare immediatamente il dissesto finanziario, anche al fine di evitare il prodursi di eventuali ulteriori danni all'Ente fonte di responsabilità erariale;

Visto il d. lgs. n. 267/00,

Visto il d. lgs. n. 118/2011;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui di seguito devono intendersi integralmente richiamate e trascritte:

Di dichiarare, ai sensi degli artt. 244 e 246 del d. lgs. n. 267/00, il dissesto finanziario del Comune di Borgetto conseguente all'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dai predetti articoli di legge;

Di prendere atto della relazione dell'Organo di Revisione Contabile, allocata al protocollo comunale al n. 4149 del 06.03.2018, qui allegata e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di trasmettere il presente provvedimento, unitamente alla relazione dell'Organo di revisione contabile che ha analizzato le cause che hanno provocato il dissesto, entro cinque giorni dalla data di sua esecutività, al Ministero dell'Interno – Dir. Centrale per la Finanza Locale, alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, alla Sezione Regionale di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti, all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dip.to Autonomie Locali, alla Prefettura UTG di Palermo ed al Tesoriere Comunale B. C. C. Don Rizzo di Alcamo;

Di dare atto che il piano di riequilibrio approvato dal Commissario Straordinario, in sostituzione del Consiglio Comunale, con deliberazione n. 14 del 14.10.2016, si ritiene non finanziariamente sostenibile per le motivazioni in premessa formulate;

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 della l. r. n. 44/1991.

Il Sovraordinato all' Area Finanziaria
F.to dott. Gianluca Coraci

Il Responsabile dell' Area Finanziaria
F.to Segretario Generale
avv. Caterina Pirrone

La Commissione Straordinaria
Con i poteri del Consiglio Comunale

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del servizio interessato;

Attesa la propria competenza;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Considerato che occorre consentire all'ufficio interessato di adottare immediatamente gli atti gestionali necessari;

Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Commissione Straordinaria.

DELIBERA

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'Art. 12, comma 2.

L.R. n° 44/1991.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

F.to D.ssa *Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola*

F.to D.ssa *Silvana Fascianella*

F.to D.ssa *Mancuso Rosaria*

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa *Caterina Pirrone*

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11, comma 1, L.R.44/91)

Certifico io sottoscritto *Segretario Generale* su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

F.to *Claudio Vitale*

IL Segretario Generale

F.to D.ssa *Caterina Pirrone*

Il sottoscritto *Segretario Comunale*, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91);
- ◇ Dichiarata Immediatamente Esecutiva (art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91);

Dal Municipio _____

Il Segretario Generale

D.ssa *Caterina Pirrone*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Borgetto lì _____

Il Segretario Generale

D.ssa *Caterina Pirrone*

N. 4149 DEL 06-03-2018



COMUNE DI BORGETTO
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

P.za V.E. Orlando, 4
P. IVA : 00518510821

Tel. 091-8981093 Fax 091-8982809

Alla Commissione Straordinaria

Al Segretario Generale

LORO SEDI

Oggetto: Trasmissione Relazione dell' Organo di Revisione sulle cause che hanno generato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 c.1 del D. Lgs. 267/2000 del 03.03.2018.

Con la presente, si trasmette, per il seguito di competenza, quanto in oggetto.

Borgetto, li 03 marzo 2018

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Giuseppe Gervasi



COMUNE DI BORGETTO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

P.za V.E. Orlando, 4
Partita I.V.A.: 00518510821

Tel. 091-8981093 Fax 091-8982809

Relazione dell'Organo di Revisione

***Sulle cause che hanno generato il dissesto finanziario ai sensi
dell'art. 246 c.1 del D. Lgs. 267/2000***

Comune di Borgetto

COMUNE DI BORGETTO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
Collegio dei Revisori dei Conti

OGGETTO: Relazione economico - finanziaria dell' organo di Revisione sulla proposta di deliberazione di dissesto finanziario ex art.. 246 TUEL D.Lgs n° 267/2000.

Premesso che questo Organo di Revisione è stato nominato con atto della Commissione Straordinaria ex art. 143 del T.U.E.L., delibera n. 25 del 31/10/2017;

Vista la proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, pervenuta al Collegio in data 27.02.2018 ed avente ad oggetto "Dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Borgetto ai sensi degli artt. 244 e 246 del T.U.E.L.";

visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell' Area Finanziaria in data 27.02.2018;

Vista la relazione del 21.02.2018, prot. 3323 del Sovraordinato dell'Area Finanziaria vistata dal Responsabile dell'Area Finanziaria sulla situazione finanziaria dell'Ente;

Acquisiti i rendiconti di gestione, la deliberazione del Commissario Straordinario, in sostituzione del Consiglio Comunale, n. 1 del 21.06.2016 con la quale si è fatto ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale decennale e la successiva approvazione dello stesso con la Delibera del Commissario Straordinario, in sostituzione del Consiglio Comunale, n. 14 del 14.10.2016 ed esperite appropriate ed approfondite analisi istruttorie;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 come corretto ed integrato dal D.Lgs. n. 126, correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;

Richiamati:

- i principi contabili approvati con il D.Lgs. n° 118/2011, corretti ed integrati;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione approvati dal CNDCEC, novembre 2011;

Visto l'art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 149/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

il Collegio, in riferimento alla proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, pervenuta allo stesso in data 27.02.2018 ed avente ad oggetto "Dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Borgetto ai sensi degli artt. 244 e 246 del T.U.E.L."

redige

la seguente relazione sullo stato di dissesto finanziario del Comune di Borgetto ai sensi dell'art. 246, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che fa parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Borgetto, lì 03 marzo 2018

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Sommario

1. Premessa
2. Definizione di dissesto finanziario
3. Conseguenze della dichiarazione di dissesto finanziario
4. Analisi delle principali poste e cause che hanno generato il dissesto finanziario
5. Conclusioni

1. Premessa

Nel ricorso all'istituto del dissesto finanziario, l'art. 246, comma 1, secondo periodo del T.U.E.L. prescrive una "*dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto*".

E' di tutta evidenza come il legislatore ha voluto supportare la dichiarazione di dissesto, atto di estrema valenza per i riflessi che genera per un arco temporale considerevole sull'intero sistema di bilancio e sulla comunità amministrata, con una relazione tecnico - professionale dell'organo consultivo del Consiglio Comunale.

Con la presente si vogliono evidenziare gli aspetti di maggiore interesse e di rilievo per l'organo consiliare al fine di meglio valutare la proposta di ricorso alla procedura di dissesto finanziario per risanare l'ente.

2. Definizione di dissesto finanziario e riferimenti normativi

Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'art 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio), nonché con le modalità di cui all'art 194 (riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio) per le fattispecie ivi previste.

Il tutto è disciplinato dall'art 244 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Nel capo II del titolo VII del Testo Unico seguono tutte le norme che disciplinano il dissesto finanziario per portare l'ente al risanamento tramite l'azzeramento dell'indebitamento pregresso e quindi al ritorno alla condizione di ente sano.

Di seguito si riportano le disposizioni normative di maggiore interesse per la presente relazione:

Articolo 244

Dissesto finanziario

1. Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste.

2. Le norme sul risanamento degli enti locali dissestati si applicano solo a province e comuni.

Articolo 246

Deliberazione di dissesto

1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario e' adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non e' revocabile. Alla stessa e' allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.

2. La deliberazione dello stato di dissesto e' trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione. La deliberazione e' pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero dell'interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione.

3. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi dell'articolo 141, comma 3.

4. Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, e' stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l'ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall'articolo 191, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto può essere validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all'articolo 248. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell'organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell'ente, sono differiti al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stato deliberato il dissesto. Ove sia stato già approvato il bilancio di previsione per il triennio successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso.

5. Le disposizioni relative alla valutazione delle cause di dissesto sulla base della dettagliata relazione dell'organo di revisione di cui al comma 1 ed ai conseguenti oneri di

trasmissione di cui al comma 2, si applicano solo ai dissesti finanziari deliberati a decorrere dal 25 ottobre 1997.

Articolo 247

Omissione della deliberazione di dissesto

- 1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte l'organo regionale di controllo venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti all'ente e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.*
- 2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.*
- 3. Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto.*
- 4. Del provvedimento sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'articolo 141.*

Articolo 248

Conseguenze della dichiarazione di dissesto

- 1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.*
- 2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta e' stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.*
- 3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.*
- 4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi ne' sono soggetti a rivalu-*

tazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari, nonché al Ministero dell'interno per la conseguente sospensione dall'elenco di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge

14 settembre 2011, n. 148. Ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

Articolo 250

Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento

1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso.

2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere.

Art. 258.

Modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti

1. L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta

l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2.

2. L'organo straordinario di liquidazione, acquisita l'adesione dell'ente locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione all'ammontare dei debiti censiti. L'ente locale dissestato è tenuto a deliberare l'accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'articolo 255, comma 9, o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. E' fatta salva la possibilità di ridurre il mutuo a carico dell'ente.

3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.

(comma così modificato dall'art. 15-bis della legge n. 160 del 2016)

4. L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.

5. Si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, l'organo straordi-

nario di liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati nell'ambito della procedura semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi dell'articolo 256, comma 11.

6. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco allegato al piano di estinzione della massa passiva.

7. In caso di eccedenza di disponibilità si provvede alla riduzione dei mutui, con priorità per quello a carico dell'ente locale dissestato. E' restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti.

3. Conseguenze della dichiarazione di dissesto finanziario

Le modifiche normative, intervenute nel corso di questi anni nella pubblica amministrazione, hanno avvicinato il risanamento finanziario degli enti locali tramite dissesto finanziario, alle procedure concorsuali di natura civilistica.

Aspetto di primaria importanza è quello di assicurare al Comune la continuità d' esercizio nonostante il grave stato di crisi causato dagli squilibri economici-finanziari.

Lo strumento giuridico del dissesto finanziario crea una rottura tra il passato ed il futuro mutuando dal modello aziendalistico della *bad company* e *good company*, permettendo all'ente locale di ripartire libero da debiti e con la messa a disposizione dell'OSL dei crediti e del patrimonio, che dovranno essere gestiti in funzione liquidatoria.

Il dissesto finanziario, disciplinato dagli artt. 244 e seguenti del T.U.E.L., ha avuto un'importante modifica con due decreti legislativi, rispettivamente il n. 342 e n. 410 del 15 settembre 1997 e 25 ottobre 1998 con l'introduzione della procedura semplificata dello stato di dissesto di cui all'art. 258.

Tale procedura semplificata prevede per la definizione della massa passiva della liquidazione, che siano gli stessi creditori che dovranno attivarsi per dimostrare l'esistenza del loro credito, entro un termine perentorio, fissato dall'organo di liquidazione per la presentazione delle domande per l'insinuazione nella massa passiva.

Pertanto nessun onere graverà sull'ente locale, mediante l'esibizione delle schede di rilevazione di tutti i debiti firmate dai responsabili di posizione organizzativa.

Aspetto da non sottovalutare in una situazione di carenza di organico e mancanza di specifiche professionalità.

A seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili l'organo predispose il piano di estinzione delle passività includendo le passività accertate successivamente all'esecutività del piano di rilevazione dei debiti.

E' un istituto simile al Concordato Preventivo e dà la possibilità all'Organo Straordinario di Liquidazione (O.S.L.) di definire transattivamente le pretese creditorie offrendo in pagamento una somma variabile tra il 40 ed il 60 % dell'intero debito.

E' una procedura da sostenere in quanto permette un notevole risparmio di risorse finanziarie e rappresenta la soluzione finale e definitiva di problematiche che spesso si trascinano da anni.

La transazione e il relativo pagamento, consentono al creditore di ottenere l'immediata liquidità, dall'altra parte sollevano l'ente dal peso degli interessi e delle rivalutazioni monetarie.

Anche la magistratura contabile in diverse occasioni (Sezione della Autonomie, delibera n° 14/2009) ha evidenziato che la *"chiave di lettura, che ha aiutato a dare soluzioni a molte difficoltà, è stato proprio la procedura semplificata ex art. 258 del T.U.E.L."*

Altro aspetto qualificante dell'istituto è previsto dall'art. 248 comma 2 laddove si prevede che *"dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta e' stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese"*.

4. Analisi delle principali poste e cause che hanno generato il dissesto finanziario

Al fine di assolvere compiutamente all'ufficio affidato allo scrivente, di relazionare sulle cause generatrici del dissesto finanziario del Comune di Borgetto, occorre preliminarmente evidenziare come la Corte dei Conti con la Deliberazione 184/2017 ha rilevato la sostanziale inattendibilità del Rendiconto 2015 rimarcando le situazioni pregiudizievoli per la sana e corretta gestione finanziaria dell'Ente.

Le cause dello squilibrio strutturale sono da individuare:

a) dall'analisi delle risultanze del rendiconto 2015, come modificato dalla Commissione Straordinaria con delibera n. 28 del 22.11.2017, si è avuto modo di rilevare:

- la presenza di un rilevante disavanzo di amministrazione, pari ad Euro 4.499.398,33 al 31.12.2015;
- la mancata apposizione dei vincoli sul risultato di amministrazione al 31.12.2015, tra i quali il fondo crediti di dubbia esigibilità, per un

importo di € 3.755.653,18 e il fondo rischi contenzioso per l'importo di Euro 980.415,44;

- il mancato inserimento tra i vincoli sul risultato di amministrazione, della prima anticipazione di liquidità ottenuta dall'Ente ex D.L. n. 35/2013, per un importo di Euro 2.006.850,79;
- la bassa percentuale della riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente, di dubbia e difficile esazione ed oggetto di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, allegato al rendiconto 2015, dal quale si rileva una percentuale media di riscossione del 15,61%;
- il ricorso all'anticipazione di liquidità della Cassa DD. PP., per un importo complessivo di Euro 2.321.935,86 tra gli anni 2014 e 2015, per far fronte a debiti commerciali certi e liquidi nei confronti di fornitori;
- la presenza di anticipazione di tesoreria non rimborsata al 31.12.2015 di Euro 751.999,73.

b) Dall'analisi del rendiconto 2016, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, n. 1 del 02.02.2018, di cui l'attuale Collegio dei Revisori dei Conti, in data 25.01.2018 ha espresso il proprio parere, nell'evidenziare le criticità, **invitava l'Ente, ad attivare ogni utile iniziativa informata al principio della sana gestione finanziaria ed atta a superare le criticità già rilevate dalla Corte dei Conti**, nella Deliberazione n. 184/2017/PRSP del 12.10.2017 sopra citata; in particolare, si rileva, tra l'altro:

- che il disavanzo di amministrazione è passato da Euro 4.499.398,33 del 2015 ad Euro 7.155.761,04 al 31.12.2016;

- la presenza di debiti fuori bilancio aventi le caratteristiche di cui all'art. 194, c. 1, lett. a) ed e) del T.U.E.L., per un importo complessivo di Euro 3.728.829,41, oltre spese successive a sentenze e ulteriori interessi maturati e da maturare, a fronte dei quali non è stato istituito nessun fondo per la copertura in quanto gli stessi sono già in parte inseriti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale decennale ex art. 243 bis del T.U.E.L., approvato con Delibera del Commissario Straordinario nelle funzioni di Consiglio Comunale, n. 14 del 14.10.2016, **in corso di esame presso il Ministero;**
- l'esistenza di passività potenziali derivanti da procedure espropriative, quantificate dal Responsabile dell'Area Tecnica in Euro 386.686,50, non sfociate allo stato in un contenzioso;
- l'esistenza di un contenzioso con l'ATO PA 1 in liquidazione in ordine al decreto ingiuntivo n. 732/2014, oggetto di appello, dell'importo di Euro 2.610.000,00, oltre interessi e spese, dal quale vanno comunque detratti Euro 839.169,13 già liquidati e pagati alla società d'ambito, fermo restando che lo stesso trova evidenza nel fondo rischi;
- l'attività di riscossione dei tributi locali, come meglio evidenziata nelle tabelle che seguono, **presenta una bassissima percentuale di riscossione** sia in conto competenza che in conto residui:

	Accertamenti	Riscossioni (compet.)	% Risc. Su Accert.
Recupero evasione ICI/IMU	446.858,10	3.500,00	0,78%
Recupero evasione TARSU/TIA/TASI			
Recupero evasione COSAP/TOSAP			
Recupero evasione altri tributi			
Totale	446.858,10	3.500,00	0,78%

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata la seguente:

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2016	805.495,56	100,00%
Residui riscossi nel 2016	10.532,40	1,31%
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	213.500,00	26,51%
Residui (da residui) al 31/12/2016	581.463,16	72,19%
Residui della competenza	443.358,10	
Residui totali	1.024.821,26	

- che **l'ente è strutturalmente deficitario** non avendo rispettato cinque parametri (2-3-4-5 e 9) su dieci.

c) L'Ente è stato oggetto di rilievi da parte della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti riguardanti, tra l'altro, il rendiconto 2015 ed il bilancio 2016/2018, in particolare con la deliberazione della Corte dei Conti n. 184/2017 la stessa ha evidenziato la sostanziale inattendibilità dei dati contabili discendenti dall'approvazione dei superiori documenti contabili, accertandone di conseguenza la loro non veridicità a causa, tra l'altro:

- del superamento di n. 4 parametri di deficit strutturale in luogo di uno solo dichiarato dall'Ente quale sfiorato;
- dell'errata determinazione del risultato di amministrazione al 31.12.2015, stante la mancata apposizione dei vincoli sul risultato di amministrazione a chiusura esercizio;
- dell'utilizzo, nel bilancio di previsione 2016, di un avanzo di amministrazione al 31.12.2015 non effettivamente maturato, per finanziare il fondo crediti di dubbia esigibilità.

d) In riferimento ai rendiconti approvati (2012, 2013 e 2014) la Corte dei Conti ha evidenziato le seguenti criticità:

- **rendiconto 2012**, deliberazione C.C. n. 89/2015:
 - mancato rispetto del patto di stabilità;
 - superamento di quattro parametri di deficit strutturale;

- elevato numero di debiti fuori bilancio riconosciuti, nell'importo di Euro 839.690,03;
- irregolare utilizzo dei servizi c/terzi;
- mancata riduzione del fondo della contrattazione decentrata a fronte della riduzione del personale in servizio.
- **rendiconto 2013**, deliberazione C.C. n. 07/2016:
 - superamento di cinque parametri di deficit strutturale;
 - bassa capacità di riscossione dei proventi da recupero evasione tributaria;
 - irregolare utilizzo capitoli servizi c/terzi;
 - elevato livello dell'anticipazione di Tesoreria non rimborsata.
- **rendiconto 2014**, deliberazione C.C. n. 306/2016:
 - superamento di quattro parametri di deficit strutturale;
 - mancata apposizione dei vincoli e/o accantonamenti sul risultato di amministrazione a titolo di fondo rischi;
 - elevato livello di residui attivi non riscossi, anche con anzianità superiore ad anni cinque;
 - imputazione ai servizi c/terzi di spese non pertinenti, con inevitabili risvolti in termini di rispetto o meno del patto di stabilità;
 - presenza di rilevanti importi impegnati a titolo di oneri straordinari della gestione corrente.

In riferimento alle richiamate deliberazioni della Corte dei Conti, il Collegio dei Revisori dei Conti **rileva che il Comune di Borgetto non ha proceduto all'attivazione di idonee ed efficaci misure correttive finalizzate a rimuovere i rilievi della Corte dei Conti.**

Ulteriori profili di criticità si rilevano dall'evoluzione dell'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria così come meglio riportato nella seguente tabella:

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA			
	2014	2015	2016
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	365	365	365
Utilizzo medio dell'anticipazione	1.039.610,88	1.066.995,89	1.246.898,37
Utilizzo massimo dell'anticipazione	1.516.760,42	1.474.761,44	2.068.790,87
Entità anticipazione complessivamente corrisposta	1.730.703,06	1.616.509,89	2.944.248,65
Entità anticipazione non restituita al 31/12	1.203.282,32	751.999,73	1.198.334,30

Nonché nell'evoluzione del risultato di amministrazione dell'ultimo triennio come di seguito rappresentato:

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE			
	2014	2015	2016
Risultato di amministrazione (+/-)	1.109.422,12	2.492.524,27	2.535.886,03
di cui:			
a) parte accantonata		3.755.653,18	9.243.320,17
b) Parte vincolata		2.990.825,37	4.953,47
c) Parte destinata a investimenti		245.444,55	443.373,43
e) Parte disponibile (+/-) *	1.109.422,12	-4.499.398,83	-7.155.761,04

Oltre a quanto sopra esposto, si rileva anche il basso livello di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente, di dubbia e difficile esazione ed oggetto di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, come da tabella allegata:

Residui Attivi		2012	2013	2014	2015	2016	Totale residui conservati al 31.12.2016*	FCDE al 31.12.2016
IMU	Residui iniziali	238.702,59	622.817,10	898.265,66	1.513.424,00	805.495,56	1.024.821,26	962.703,87
	Riscosso c/residui al 31.12	13.561,90	81.819,74	61.164,46	51.070,54	10.532,00		
	Percentuale di riscossione	5,682	13,137	6,809	3,375	1,308		
Tarsu - Tia - Tari	Residui iniziali	1.311.526,39	1.465.230,56	1.519.194,91	1.765.824,00	2.403.021,77	2.657.487,13	2.115.675,43
	Riscosso c/residui al 31.12	444.494,02	400.325,29	287.587,56	165.745,00	298.240,63		

	Percentuale di riscossione	33,891	27,322	18,930	9,386	12,411		
Sanzioni per violazioni codice della strada	Residui iniziali	1.070.885,15	1.558.322,54	0,00	0,00	0,00	573.105,63	556.433,42
	Riscosso c/residui al 31.12	57.696,83	64.213,58	999.925,04	982.853,25	79.670,50		
	Percentuale di riscossione	5,388	4,121	0,000	0,000	0,000		
Proventi acquisite	Residui iniziali	655.200,20	856.615,37	962.438,24	1.154.477,90	1.364.709,34	1.588.812,66	1.325.770,71
	Riscosso c/residui al 31.12	138.417,86	143.207,69	166.640,63	167.210,00	179.288,56		
	Percentuale di riscossione	21,126	16,718	17,314	14,484	13,137		

Inoltre, dalla relazione del Sovraordinato dell'Area Finanziaria vistata dal Responsabile dell'Area Finanziaria sulla situazione finanziaria dell'Ente, richiamata nella Proposta di Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Borgetto ai sensi degli artt. 244 e 246 del TUEL", si rileva, che l'anticipazione non rimborsata al 31.12.2017 pari ad Euro 753.475,52, oltre ad Euro 491.404,84 di fondi vincolati utilizzati per esigenze di cassa, non rappresenta elementi migliorativi rispetto agli utilizzi degli anni precedenti.

Si rileva, altresì, che il piano di riequilibrio, già approvato dall'Ente, giusta delibera del Commissario Straordinario n. 14 del 14.10.2016, inviato al Ministero dell'Interno in data 31/10/2016 ed ancora in corso di istruttoria, rappresenta solo parzialmente la reale situazione finanziaria dell'Ente, e che allo stesso non ha fatto seguito l'acquisizione delle risorse necessarie per consentirne la relativa sostenibilità. Inoltre, lo stesso non presentava, come previsto dall'art. 243 bis del T.U.E.L., sin dal momento della sua formulazione, ai fini del finanziamento dei debiti fuori bilancio, alcuna previsione di piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni

del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, **convenuto con i creditori**.

Dalla bozza dello schema di bilancio relativa al triennio 2017/2019 (il 2017 ovviamente ormai come pre-consuntivo), trasmessa ed esaminata dall'Organo di Revisione, **si evidenzia un grave squilibrio** in termini assoluti di pareggio di bilancio (con un differenziale tra entrate ed uscite di oltre tre milioni di euro). Pertanto, **si rileva** che l'Ente non è in grado di assicurare l'equilibrio economico - finanziario e, di conseguenza, di assicurare la copertura del disavanzo ordinario e delle quote annuali di quello straordinario, oltre che la copertura dei debiti iscritti nel piano di riequilibrio pluriennale, come tra l'altro confermato nella relazione Sovraordinato dell'Area Finanziaria vistata dal Responsabile dell'Area Finanziaria sulla situazione finanziaria dell'Ente.

5. Conclusioni

Esperita approfondita analisi ed esaminata la proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Borgetto ai sensi degli artt. 244 e 246 del T.U.E.L. e la relazione Sovraordinato dell'Area Finanziaria vistata dal Responsabile dell'Area Finanziaria sulla situazione finanziaria dell'Ente;

visto il D. Lgs. n.267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

visti i principi contabili approvati con il D. Lgs. n° 118/2011, corretti ed integrati;

visto l'ordinamento amministrativo della Regione Siciliana;

visto il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell' Area Finanziaria del 27.02.2018;

considerato che lo stato dei conti sin qui rappresentato, dimostra l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del T.U.E.L., in quanto allo stato attuale lo schema di Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019 presenta un grave squilibrio.

Il Collegio in ragione delle criticità accertate e rilevate, rilevando la presenza delle cause e delle condizioni di cui all'art. 244 D. Lgs. 267/2000, rimette alla Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, la decisione di adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Giuseppe Gervasi - Presidente

Dott. Mario Patrizio Mellina - Componente

Dott. Salvatore Corso - Componente

